

■ *della Lombardia*

*Egregio dottor
Federico Giovanazzi
U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari
Regione Lombardia*

email: federicogiovanazzi@regione.lombardia.it

Spettabile
Servizio fitosanitario
Regione Lombardia

E mail : servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it

Prot. 503

Oggetto: Osservazioni al PAR per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

La Federazione Regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia, facendo seguito alla vostra richiesta del 25 novembre 2014, trasmette il proprio contributo per la definizione delle specifiche modalità applicative, per l'attuazione del PAN sul territorio regionale. Si allega, altresì, la circolare 37/2011 del consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali relativa alle competenze sull'atto fitoiatrico.


A disposizione per gli approfondimenti tecnici che riterrete opportuni.

Distinti saluti.

Milano, 9 dicembre 2014

Il Presidente

Gianpietro Bara
dottore agronomo



Il Coordinatore del dipartimento

Agricoltura, sviluppo sostenibile, PSR
sicurezza e qualità agroalimentare

Claudio Leoni
dottore agronomo



Osservazioni all'Applicazione in Regione Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

| <i>riga</i> | <i>proposta testo emendato</i> | <i>motivazione</i> |
|--------------|--|--|
| 275 | Aggiungere: ...e rendere disponibili i dati elaborati anche da rilevamenti satellitari delle condizioni meteorologiche puntuali | Fornire ai centri di elaborazione dei bollettini, al consulente e all'utilizzatore professionale il maggior numero di parametri per la valutazione della programmazione degli interventi |
| 305 | vuota | Aggiungere: In ogni caso, la frequenza dei corsi di formazione e il conseguimento del relativo attestato, non rappresenta titolo idoneo all'erogazione della prestazione professionale di consulenza |
| 319-320 | oltre al requisito di cui al punto 1, per l'abilitazione all'attività di consulente è d'obbligo il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali, oltre all'iscrizione all'albo professionale nel cui ordinamento sia ricompresa la competenza in campo fitoiatrico. (vedi circolare CONAF 37/2011 del CONAF sulle competenze) | L'esercizio dell'attività di consulente in materia fitoiatrica, è ricompreso nelle competenze dei dottori agronomi e dottori forestali (cfr legge 7 gennaio 1976, n° 3 e s.m.i.). L'esercizio di tale attività risulta pertanto essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 137/2012. |
| 320 | [dopo la parola "agrarie e forestali" aggiungere] e l'iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, al Collegio dei Periti Agrari. (vedi circolare CONAF 37/2011 del CONAF sulle competenze) | |
| Da 345 a 351 | Cancellare da 348 a 351 le parole " i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, maturata nell'ambito delle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale e delle OCM. " | La Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia, unitamente alle altre Federazioni regionali degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, e al Conaf hanno presentato nel 2014 formale ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'annullamento dell'adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014. La denuncia di illegittimità attiene all'introduzione di una nuova figura di professionista d'opera intellettuale quale quella del "Consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" la quale viene a sovrapporsi ai professionisti già abilitati per legge a svolgere l'attività di consulenza. Il "Consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" risulterà abilitato non a seguito di un esame di Stato, ma sulla base di certificazioni rilasciate dalle singole Regioni previa mera partecipazione a corsi di aggiornamento. Inoltre i professionisti già abilitati sul piano nazionale a svolgere l'attività di |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><i>consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per effetto della nuova normativa in questione risulteranno ingiustificatamente parificati ai consulenti non abilitati e si vedranno costretti, a partire dal 26 novembre 2015 a dover acquisire un ulteriore certificato di abilitazione”.</i></p> <p><i>Il ricorso presentato rileva le violazioni del dettato Costituzionale ravvisabili nel D. Lgs. 150\2012 che si riversano automaticamente sul Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014 avente ad oggetto l’adozione del “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, il quale, per altro, presenta i seguenti ulteriori autonomi profili di illegittimità.</i></p> <p>1. Violazione della legge n. 3/76 e ss. mm. e li.; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, disparità di trattamento, e ingiustizia manifesta.</p> <p>1.1. Il “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, sebbene oggettivamente vincolato dal D. Lgs. n. 150/2012 nella predisposizione del sistema di formazione ed abilitazione, che come si è detto è stato illegittimamente delegato alle Regioni e sostanzialmente parificato sebbene relativo a figure professionali differenti, si pone addirittura in violazione della normativa che è chiamato ad attuare, accentuando i lamentati profili di incostituzionalità ed inadeguatezza nel perseguimento dell’interesse pubblico.</p> <p>1.2. E ben vero nonostante l’art. 7 del Decreto legislativo rimandi proprio al Piano di definire i requisiti di formazione relativi a <u>“la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l’acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell’allegato i”</u>, tale provvedimento in palese violazione di detta disposizione sostanzialmente finisce con l’uniformare il percorso formativo di consulenti, distributori e utilizzatori professionali.</p> <p>nessuna distinzione è prevista, infatti, nel Piano né in relazione alle modalità di rilascio dei certificati per le diverse categorie di operatori (punto A.1.6)¹, né per quanto riguarda le modalità di rinnovo degli stessi,</p> |
|--|--|---|

¹ “Le autorità regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l’ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all’allegato I del decreto legislativo 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo **almeno** una delle seguenti modalità: a) somministrazione di test; b) colloquio orale”.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>che per distributori e consulenti vengono unitariamente disciplinate (punto A.1.9)².</p> <p>Stessa sorte spetta, inoltre, all'individuazione della durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e alle relative modalità di svolgimento (punto A.1.11)³. In particolare per i corsi di base, che risultano propedeutici al rilascio delle abilitazioni, è prevista una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali, e di 25 ore sia per i distributori che per i consulenti, mentre per i corsi di aggiornamento la durata minima è di 12 ore in relazione a tutte e tre le categorie di operatori.</p> <p>Tra l'altro, non viene neppure previsto che tali corsi debbano obbligatoriamente essere frequentati durante il periodo quinquennale di durata dell'abilitazione, in quanto l'aggiornamento è richiesto non come presupposto per la validità della stessa, ma esclusivamente come condizione a cui è subordinato il suo rinnovo (si veda punto A.1.9).</p> <p>1.3. Altrettanto rilevanti appaiono altresì le lacune in termini di imparzialità e terzietà del consulente, in quanto il Piano si limita a prevedere che "l'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009", e che "il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza".</p> <p>considerato, infatti, che i conflitti di interesse possono facilmente verificarsi non soltanto quando uno stesso soggetto svolga contemporaneamente l'attività di distribuzione e di consulenza, bensì altrettanto probabilmente allorché le due attività siano esercitate da soggetti diversi, nulla prevede il piano in relazione a tale ultima specifica ipotesi, e cioè a quella di eventuali rapporti di interesse tra consulente e venditori, lasciando, pertanto, la correlativa prescrizione legislativa sostanzialmente inattuata.</p> |
|--|--|--|

² Al punto 1.9 è disposto che il rinnovo avvenga, "su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, **[evidentemente sostenibili anche soltanto alla scadenza dell'abilitazione]** sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione. Le autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi". Quanto in particolare alla specifica figura del consulente è soltanto previsto che "le abilitazioni (...) all'attività di consulenza vengono rinnovate dalle autorità regionali o provinciali competenti, previa verifica dell'avvenuta frequenza dell'attività di aggiornamento".

³ Il Piano al punto **A.11** sostanzialmente parifica le tre diverse figure professionali limitandosi ad imporre che "i corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori e i consulenti. I corsi di aggiornamento necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni devono avere una durata minima di 12 ore".

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>1.4. La disciplina di che trattasi, oltre a non differenziare adeguatamente il percorso formativo di figure operative con compiti e responsabilità estremamente differenti, finisce altresì per non garantire il dovuto e costituzionalmente richiesto controllo sul possesso dei requisiti professionali necessari per interagire con una materia, quella dei pesticidi, intimamente connessa a valori fondamentali quali la salute umana e l'ambiente, la cui salvaguardia è proprio l'obiettivo primario del D. Lgs. 150/2012.</p> <p>Appare pertanto estremamente illogico e contraddittorio che il Piano da un lato prenda coscienza di tale complessità, premurandosi di illustrare le misure richieste per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari in una serie estremamente variegata di ambienti, nonché le strategie fitosanitarie sostenibili, la difesa integrata obbligatoria e volontaria, e le diverse tecniche di agricoltura biologica (punto A.5 e ss.) e, per converso, disponga che l'acquisizione delle richieste conoscenze da parte del consulente (ovvero il soggetto che deve sostanzialmente garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema) possa essere accertata sulla base di un semplice test o colloquio orale a seguito della frequentazione di un corso potenzialmente della durata di poco più di un giorno (!) e del precedente conseguimento addirittura del solo diploma di scuola superiore.</p> <p>1.5. Così come è altresì del tutto irragionevole che, alla luce di tanto, si preveda invece che, i professionisti del settore, quali sono anche i dottori agronomi e i dottori forestali – che già hanno per legge piena competenza in materia di fitoiatria (e dunque in relazione all'intero ciclo del prodotto agricolo, alle correlate tecniche di difesa integrata e di produzione biologica, nonché all'uso sostenibile dei pesticidi), e che operano sul mercato a seguito del superamento di un esame di Stato e dell'iscrizione ad un Ordine professionale che ne garantisce la formazione continua, la terzietà, ed il rispetto delle rigidissime regole deontologiche e la copertura assicurativa – debbano conseguire egualmente l'abilitazione regionale per poter continuare a fare consulenza.</p> <p>1.6. Una specifica censura merita, infine, il combinato disposto delle previsioni di cui al punto A.13 e all'allegato I, parte C. secondo la prima <i>“le competenti autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo criteri riportati nell'allegato i, parte c. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti autorità regionali e provinciali in relazione alle</i></p> |
|--|--|---|

■ della Lombardia

| | | |
|---------|---|---|
| | | <p><i>inadempienze riscontrate”.</i></p> <p>Per di più, l'introduzione di una figura di consulente fitoiatrico, senza puntuale definizione di contenuti della sua attività, senza previsione di obblighi deontologici, di ipotesi di responsabilità e di forme di garanzia nei confronti di soggetti che risultino danneggiati dal suo operato evidenzia aspetti non di mera inadeguatezza ma di sostanziale contrasto del D. Lgs. 150/2012 con la direttiva che dovrebbe attuare.</p> <p>Il che è ancor più grave alla luce degli orientamenti della nuova Pac verso il 2020 in cui il ruolo del consulente è visto come strategico in quanto dovrebbe fornire supporto al trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali in generale, in modo da poter potenziare la redditività delle aziende agricole in tutte le regioni e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecnologie innovative e una gestione sostenibile delle foreste, l'organizzazione delle filiere agroalimentari, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.</p> |
| 351 | maturata anche(in subordine) nell'ambito delle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale e delle OCM. | Senza “anche”, molti colleghi che svolgono da anni consulenza nella lotta integrata per aziende agricole che aderiscono a disciplinari per la produzione di cosiddetti “prodotti a marchio” (ad es. Naturama, ecc) sarebbero esclusi. D'altra parte il PAN recita proprio così: maturata <u>anche</u> nell'ambito delle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale e delle OCM. |
| 368 | Ordini e Collegi professionali del settore agrario, per conto dei propri iscritti, relativamente alle attività formative 367 propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente o di distributore debitamente profilati 368 sul sistema informativo regionale. | Un iscritto può essere interessato anche ad occuparsi solo della vendita. In alcune regioni italiane colleghi dottori agronomi sono titolari di agrofarmacie |
| 373-374 | I formatori che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi per il rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per l'abilitazione all'attività di distributore devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, ... | È una specificazione, forse scontata, che a mio avviso è meglio inserire. |
| 380 | Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, può essere conferito incarico di docenza anche ad esperti in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali ,... | È una specificazione, forse scontata, che a mio avviso è meglio inserire. |

■ della Lombardia

| | | |
|----------------|---|---|
| 388 | Gli Ordini e Collegi realizzano corsi, esclusivamente per i propri iscritti, per l'abilitazione all'attività di consulente o di distributore. | Vedi nota per riga 368 |
| 394 | [dopo la parola "sia dagli Ordini." aggiungere], anche attraverso le Agenzie formative previste dal regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (regolamento CONAF n. 3/2013), | |
| 434 | vuota | Relativamente ai soggetti accreditati in qualità di membro della commissione deve essere garantita la presenza di almeno un dottore Agronomo Forestale quale massimo portatore di conoscenza scientifica in materia. |
| 435 | [cancellare] professionale | L'abilitazione professionale si consegue con l'esame di stato |
| 484 | Cancellare da "... con particolare riguardo ai modelli operanti nella zona di operatività " | <i>È pleonastico e sintatticamente ridondante</i> |
| 814 | Riscrivere la frase " per valutare eventuali l'ampiezza e gli impatti dell'inquinamento accidentale " | <i>Non comprensibile</i> |
| 1058 | Quinclorac aut art 53 | A pag 42 compare tra le sostanze evidenziate nella ricerca mentre a pag 38 non è presente, molti punti non concordano. |
| 1061 | Trasferire con S metolaclor in approvato | Metolaclor non è approvato ma S Metolaclor si, non credo distinguano i due nelle analisi anche considerando gli anni di riferimento. |
| 1338 | Bentazone? S metolacloro? | Alla luce dei dati precedenti non si capisce perché non vengano prese in considerazione per una mitigazione |
| 1361 | Attrezzature certificate per ridurre la deriva del | Al momento attuale non esistono certificazioni di questo tipo e non sono previste dal pan. Come possibile dichiarare una riduzione quando non è presente una certificazione dell'allestimento delle attrezzature di distribuzione in tal senso? |
| Da 1370 a 1373 | Sostituire con: " Le fonti di inquinamento di origine agricola saranno inoltre mitigate con l' applicazione di sistemi di riduzione della deriva del: <ul style="list-style-type: none"> - 30% nel 2016 - 50% nel 2017 - 70% nel 2018 | Premesso che dagli studi allegati al PAR emerge che AMPA ha origini non riconducibili in via primaria ad attività agricole e che la sost.att. Glifosate ha diffuso impiego in ambito extra agricolo Considerato che il Glifosate ha un fondamentale ruolo nelle strategie antiresistenza (come richiamato da studi GIRE) Rilevato che il Glifosate è strumento essenziale di preparazione del letto di semina nella pratica dell' agricoltura conservativa, che Regione Lombardia ha finanziato con la mis.214-M del PSR in scadenza ed intende finanziare con la op.10.1.d del PSR 2014-20 Evidenziato che le misure di mitigazione proposte sono incompatibili con la lettera e lo spirito del PSR 2014-20, si ritiene che esse siano |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | ingiustificatamente penalizzanti Si propongono in alternativa misure di mitigazione basate sulla riduzione della deriva, che corrispondono a criteri di razionale utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche per evitare fenomeni di fitotossicità per colture sensibili |
| 1372 - 1373 | Massimo 50% | Con meno del 50% della sua diventa impossibile l'agricoltura "blu" e le tecniche di minima lavorazione – sodo. Inoltre ci priviamo dell'unico strumento atto al controllo delle resistenze valido su alcune colture. La rotazione colturale oggi non dà garanzie a causa dei ridotti meccanismi di azione disponibili, specialmente nei graminicidi!!! Il Riso è già compromesso, mais e soia sono già a rischio in molte aree. |
| 1383 | Come per 1361 | Problema certificazione attrezzature |
| 1383-1384 | Scrivere: "-indipendentemente dalla tecnica di semina applicazione di sistemi di riduzione della deriva del:" | Si ritiene che l'adozione di sistemi di riduzione della deriva (cfr. progetto TOPPS) possa costituire un'efficace misura di mitigazione |
| 1400 | Comprendere i concianti insetticidi del seme | Non ha alcun senso scrivere geodisinfestanti come fitosanitari quando non vengano ricompresi anche i concianti insetticidi (venduti come semente) ed in particolar modo ora che sono ricomparsi i neonicotinoidi. |
| 1420 | Con apposito seme conciato art 53 rinaxapyr | La lambda cialotrina è oggi registrata per il punteruolo e da limitare nella tabella precedente, ha senso prevedere il seme con conciante (totalmente tracciabile) e con profilo ecotossicologico favorevole. |
| 1447 | Cartello di avviso del trattamento (il testo nel suo complesso) | Poco praticabile la soluzione proposta. |
| 1454 | Piste ciclabili | Aggiungere come 1444 |
| 1464 | Il ricorso a trattamenti con prodotti fitosanitari in ambiente urbano è ammesso solo quando esista una disposizione specifica del consulente e comunque Nel caso in cui i prodotti fitosanitari vengano usati in ambiente urbano devono essere rispettate rispettando le seguenti prescrizioni: | L'uso di prodotti fitosanitari in tali aree può avere gravi ripercussioni sulla salute umana ed è di norma vietato. Il ricorso a tale trattamento nelle aree che possono essere frequentate da gruppi vulnerabili di persone, quali parchi, giardini pubblici, aree verdi annesse a scuole, deve essere possibile solo a seguito di uno specifico consiglio da parte di chi ha una specifica competenza ed è a questo deputato: il consulente. Il consiglio del consulente deve essere fornito in una forma che ne consenta la tracciabilità. |
| 1468 | CHIARIRE quanto previsto da PAN all'art. A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida. In ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano: a) le aree dove il mezzo chimico è vietato; b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi. | |

■ della Lombardia

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>In particolare sono previste le seguenti misure: i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6; in caso di deroga (... omissis) .</p> <p>Domande: chi è l'autorità competente? quali sono i casi di deroga? i trattamenti sono vietati o no?</p> | |
| 1468 | Qualora formulata liquida, non r52 e 53 | Non si capisce come altrimenti distribuire le formulazioni wdg, esistono formulazioni più pulite di altre sicuramente da preferire in ambiente antropizzato. |
| 1473 | Aggiunta | Sui diserbi in ambito urbano è necessario fare maggiore chiarezza rendendoli possibili su strade, piazze, marciapiedi, parcheggi, aree cimiteriali e simili. Magari si potrebbe limitare l'impiego ai soli p.a.. ad assorbimento fogliare evitando quelli di preemergenza e quelli ad assorbimento radicale. Rif PAN art A.5.5 , A.5.6 |
| 1579-1570 | Cancellare "Regione Lombardia si attiverà infine anche promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata" | <i>È una ripetizione della riga 1566</i> |
| 1594 | A partire dal 2015 Regione Lombardia metterà a disposizione delle aziende lombarde una pagina del proprio sito | A partire dal 2015 Regione Lombardia metterà a disposizione delle aziende lombarde e dei Consulenti una pagina del proprio sito (= che la pagina non sia ad accesso riservato per le Aziende) |
| 1594 | [dopo la parola "aziende lombarde" aggiungere] e ai tecnici | Rafforzare il ruolo dei tecnici |
| 1628 | [dopo la parola "SISCO." aggiungere] La tenuta del Registro elettronico dei trattamenti fitosanitari può essere delegata ai Centri di assistenza agricola, riconosciuti in Lombardia ai sensi del DM 27 marzo 2008 e della DGR 21 settembre 2011, n. 2228, e ai professionisti iscritti all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, (vedi circolare CONAF 37/2011 del CONAF sulle competenze. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. | * Previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi |

■ *della Lombardia*

| | | |
|--------------|---|---|
| 1649 | dati fenologici e fitosanitari sullo sviluppo delle principali avversità forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili ove possibile , dai sistemi di previsione e avvertimento; | |
| 1655 | ... dovranno quindi semplicemente utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia. Nei territori lombardi in cui tali strumenti non dovessero essere disponibili Regione Lombardia metterà a disposizione delle aziende un apposito servizio di consulenza, anche nell'ambito degli strumenti previsti dal PSR. | E' previsto anche dal PAN |
| 1752 | E caratteristiche tossicologiche | Oggi i coformulanti sono oggetto della registrazione al pari del p.a. |
| 1892 | consulenza mirati alle aziende agricole, di carattere specialistico, realizzati da tecnici abilitati qualificati , volti ad affrontare | |
| 1948 | Rivedere la Time Table (colonna destra, prima riga) | <i>Non comprensibile</i> |
| varie | pesticidi (in tutto il documento) | fitofarmaci |
| | | |

